

Codice A16020

D.D. 18 dicembre 2014, n. 9

Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di Valutazione. Dir. 2001/42/CE - D.Lgs. 03.04.2006 n. 152 - D.G.R. 12-8931 del 09.06.2008. Comune di Barbania (TO) - Revisione P.R.G.C. L.R.n. 56/77 - Pratica n. B30240.

Premesso che:

- le previsioni contenute nella D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 recante i primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure di VAS, individuano la Regione quale Autorità competente in materia ambientale preposta al procedimento di VAS in quanto soggetto deputato all'emissione dell'atto conclusivo del procedimento di approvazione del Piano;
- la Regione svolge le sue funzioni di Autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale VAS istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. 40/98;
- detto Organo Tecnico regionale, per i procedimenti di VAS degli strumenti urbanistici, è composto di norma dal Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate e dal Settore Valutazione di Piani e Programmi, che ha assunto altresì la prevista responsabilità del procedimento.

Dato atto che:

Il Comune di Barbania ha adottato la Revisione di PRGC in oggetto nella versione preliminare con D.C.C. n. 36 del 12.11.2012.

Il processo di VAS è iniziato con la Fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale al termine della quale l'OTR VAS si è espresso con il contributo prot. n. n.33046/DB0805 del 19.09.2011.

Come risulta dalla "*Certificazione dell'iter di formazione della Revisione generale del PRGC*" in data 11.04.2013, nella Fase di Specificazione sono stati interessati quali soggetti con competenze in materia ambientale la *Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte*, la *Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale*, l'*Arpa Piemonte*, i *Comuni di Busano, Levone, Rivara, Rocca Canavese e Vauda Canavese*, acquisendo i contributi di Arpa Piemonte prot. n. 60827 del 22.06.2011, Provincia di Torino prot. n. 659542/LB6 del 02.08.2011.

Successivamente nella fase di pubblicazione del Progetto Preliminare di Piano sono stati acquisiti i contributi e le osservazioni da parte: della *Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio del Piemonte* (prot. n. 550/34 del 09.01.2013), *Provincia di Torino – Servizio Valutazione Impatto ambientale* (prot. n. 19322 del 31.01.2013), *Arpa Piemonte* (prot. n. 1009 del 04.01.2013), *ASL TO4* (prot. n. 123497 del 20.12.2012).

L'Amministrazione comunale ha successivamente adottato il Progetto Definitivo con D.C.C. n. 9 del 25.03.2013, la pratica, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Organizzazione Procedurale e Operativa, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 10.06.2013.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS tenuta ad esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale per la VAS; a tal fine è stata convocata una riunione tecnica in data 15.10.2014 con la presenza dell'Amministrazione comunale.

Ai fini dell'espressione del parere motivato la Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS allegata alla presente determinazione è stata predisposta con il contributo del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate, dal Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e della Direzione Agricoltura.

Considerate le risultanze dell'istruttoria dell'Organo Tecnico Regionale, ai fini di prevenire, mitigare e compensare i potenziali effetti significativi che l'attuazione del Piano potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, si ritiene che l'Autorità procedente debba apportare

modifiche e/o integrazioni al Piano;

Ritenuto necessario che l'Autorità procedente faccia proprie le osservazioni e prescrizioni riportate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale per la VAS, parte integrante della presente Determinazione;

Tutto ciò premesso, in accordo con il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale,

IL DIRIGENTE

visti:

- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
- la Deliberazione di Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931;
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23;
- la Determinazione Dirigenziale n. 495 del 30/09/2009;

esaminati gli strumenti di programmazione e pianificazione sovraordinata riferiti al territorio comunale oggetto di valutazione,

determina

Per le motivazioni di cui alla premessa

1. di esprimere, in qualità di autorità competente per la VAS, parere motivato contenente precise indicazioni, così come specificate nella Relazione dell'Organo Tecnico Regionale, allegata al presente provvedimento quale parte integrante;
2. di ritenere necessario che l'Autorità procedente, al fine di superare le criticità ambientali evidenziate dal processo di valutazione, provveda alla revisione del Piano secondo quanto stabilito all'art. 15 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e così come indicato e richiesto nel presente provvedimento;
3. di trasmettere al Comune di Barbania e al Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Torino copia del presente provvedimento per quanto di competenza;
4. di demandare al Comune l'espletamento delle pubblicazioni previste dalla normativa vigente, utilizzando, ove possibile, gli strumenti ICT ai fini della trasparenza e della messa a disposizione della documentazione al pubblico;
5. di stabilire che degli esiti del presente provvedimento sia data menzione nei successivi atti di adozione e approvazione del Piano;
6. di disporre che del presente provvedimento sia data comunicazione ai soggetti consultati, nonché sia pubblicato sul sito web della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alle Autorità competenti secondo la legislazione vigente.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto ed ai sensi dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dispone che la presente determinazione sia pubblicata, ai sensi dell'art. 23, lett. a, del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile del Procedimento
dell'Organo Tecnico regionale per la VAS
Margherita Bianco

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

territorio-ambiente@regione.piemonte.it

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Settore Valutazione di Piani e Programmi

valutazione.pianiprog@regione.piemonte.it

Allegato

Prot.int.n. 183 /A16.020 del 18.12.2014

Rif.prot. n. 10797 /DB0805 del 18.04.2013

n. 16685 /DB0805 del 07.06.2013

Class. 11.90 PROVTO 266/2014 A.1

Oggetto: Procedura di Valutazione Ambientale Strategica - Fase di VALUTAZIONE

Dir. 2001/42/CE - D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - DGR 9.06.2008 n.12-8931

Comune di BARBANIA (TO) – Revisione P.R.G.C.

L.R. n. 56/77 e s.m.i. -Pratica n. B30240

Relazione dell'Organo tecnico regionale per la VAS finalizzata all'espressione del PARERE MOTIVATO DI COMPATIBILITA' AMBIENTALE

1. PREMESSA

La presente relazione è l'esito del lavoro istruttorio svolto dall'Organo Tecnico regionale ai fini dell'espressione del "parere motivato" della Regione in merito alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica relativa alla Revisione del P.R.G.C. del Comune di Barbania (TO)

La Regione svolge le sue funzioni di autorità competente per la VAS tramite l'Organo Tecnico regionale, istituito ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.40/98.

L'Organo Tecnico regionale per la VAS dei piani urbanistici comunali è di norma formato dal Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure integrate e dal Settore Valutazione Piani e Programmi, che ha assunto altresì la responsabilità del procedimento di VAS.

I riferimenti normativi per la definizione delle procedure derivano dall'applicazione dell'art. 20 della L.R. 40/98 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione", disciplinato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09/06/2008 a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Ai fini dell'espletamento della Fase di specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale relativa al nuovo PRGC il Comune ha predisposto e trasmesso (nota prot.n. 1922 del 28.05.2011) il Documento Tecnico Preliminare alla redazione del Rapporto ambientale (DTP); la Regione Piemonte, in qualità di OTR per la VAS, si è espressa (nota n.33046/DB0805 del 19.09.2011) con un proprio contributo.

Il Progetto definitivo della Revisione del PRGC del Piano è stato adottato con DCC n.9 del 25.03.2013 successivamente l'Amministrazione comunale, con nota prot.n.1138 del 18.04.2013 (prot.n. 10797 /DB0805 del 18.04.2013) ha trasmesso la documentazione alla Regione, che ha convocato un incontro svoltasi in data 15.05.2013 per la verifica congiunta

della documentazione ricevuta. A seguito della riunione sono state trasmesse dal Comune le integrazioni con nota n.1548 del 01.06.2013 (prot.n.16685/DB08 del 07.06.2013).

La documentazione di piano, a seguito di una formale verifica da parte del competente Settore Attività di supporto al processo di delega per il governo del territorio, è stata ritenuta completa e resa procedibile per l'istruttoria in data 10.06.2013.

La Regione, in qualità di autorità competente per la VAS, tenuta ad esprimere il parere motivato, ha attivato l'istruttoria dell'Organo Tecnico regionale e al fine di garantire un esaustivo confronto sui temi ambientali e sui contenuti della Revisione del PRGC, con nota n.25931/DB0805 del 07.10.2014, ha convocato una riunione OTR per la VAS in data 15.10.2014 allargato alla Direzione regionale Agricoltura e al Settore Progettazione, Assistenza, Copianificazione della Provincia di Torino con la presenza dell'Amministrazione comunale.

La presente relazione è stata predisposta con i contributi del Nucleo Centrale dell'Organo Tecnico regionale - Settore Compatibilità Ambientale e Procedure Integrate (prot. n. 14510/DB10.02 del 17.11.2014) e della Direzione Agricoltura (prot.n.17770/DB11.21 del 27.10.2014).

2. PRINCIPALI OBIETTIVI DEL PIANO

La Revisione del PRGC è stata elaborata secondo i seguenti principali obiettivi:

- stralcio di aree edificabili (in massima parte a destinazione produttiva), previste dal Piano vigente ma non più compatibili in riferimento alle limitazioni di localizzazione imposte dalle strumentazioni sovraordinata attuali e destinazione delle superfici a interventi di rinaturazione, in posizioni utili a favorire la costruzione di direttrici di rafforzamento eco-connettivo (sottoforma di stepping stones);
- riquilificazione delle sponde dell'asta fluviale del torrente Fandaglia e della particolare formazione geologica che caratterizza la porzione sud-occidentale del territorio comunale, ambiti territoriali che allo stato attuale versano in condizione di abbandono e, in taluni punti, di degrado, con praticamente nessuna possibilità di fruizione e una caratterizzazione del paesaggio che non rispecchia il reale potenziale valore percettivo dei luoghi.
- rimozione (e recupero ambientale dei siti di insediamento) delle attività produttive classificate come "in sede impropria" dal PRGC, in relazione alla loro collocazione interstiziale a tessuti a prevalente destinazione residenziale o ad ambiti di chiara matrice rurale, spesso interessati da problematiche di natura idrogeologica.

3. ASPETTI GENERALI E METODOLOGICI

Corrispondenza con all. VI del D.Lgs 152/2006

In considerazione dell'adozione del Progetto Definitivo della Revisione generale al PRGC, si sottolinea che il Rapporto Ambientale (nel seguito RA), così come predisposto dall'Autorità proponente il Piano, risulta parzialmente conforme rispetto a quanto previsto dall'All. VI del D.lgs. 152/2006 e della DGR n. 12-8931.

Coerenza esterna e interna

L'analisi di coerenza esterna verticale e orizzontale presentata nel RA valuta le interazioni

tra la pianificazione sovraordinata ed equordinata e gli obiettivi previsti dal Piano, sottolineando in particolare eventuali situazioni di incongruenza, consentendo di valutare con maggiore efficacia la sostenibilità delle scelte effettuate dall'Amministrazione rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinati ed equordinati.

Per quanto riguarda l'analisi di coerenza interna sarebbe stato opportuno, oltre alla correlazione tra obiettivi e azioni di Piano, evidenziare la corrispondenza delle singole azioni con le Norme Tecniche di Attuazione.

Valutazione alternative

Il RA, per quanto riguarda le alternative, fornisce un'analisi delle possibilità di sviluppo promosse attraverso lo strumento urbanistico, comprendendo anche l'opzione "zero", ovvero l'applicazione del PRGC vigente. A tal proposito si evidenzia come lo studio delle alternative consenta di comprendere il percorso che ha portato all'attuale impostazione di Piano in considerazione del contesto territoriale e paesaggistico-ambientale in cui andranno ad inserirsi le previsioni e alle effettive esigenze delle stesse.

Strumenti urbanistici esecutivi

In relazione agli aspetti valutativi di VAS, per quanto attiene gli interventi assoggettati a SUE si ricorda quanto contenuto al c.7 dell'art.40 della N.L.R.56/77 e conseguentemente l'opportunità di definire .."l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle nuove dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.", ricordando che a sensi del comma 6 dell'art.12 del D.Lgs.152/06 e s.m.i. "La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'art.12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati".

Piano di monitoraggio

L'attuale impostazione del Piano di Monitoraggio prevede una serie di indicatori finalizzati a descrivere le trasformazioni nel tempo del quadro ambientale entro cui il Piano si colloca (indicatori di contesto) e indicatori atti a valutare il livello di attuazione del Piano (efficienza) e il livello di raggiungimento dei suoi obiettivi (efficacia) (indicatori di attuazione). Si valuta positivamente, al proposito, l'inserimento dell'art. 52 delle NTA che prevede l'attuazione del Piano di Monitoraggio a carico di un servizio Tecnico individuato dal Comune

A livello generale si evidenzia che per quanto riguarda le modifiche nell'uso del suolo, è necessario riferire tali indicatori ad una periodicità annuale in modo da definire il livello di attuazione delle previsioni urbanistiche adottate dall'Amministrazione e, contestualmente, valutarne l'efficacia; inoltre è necessario individuare un indicatore annuale relativo al livello di attuazione delle nuove aree residenziali previste nella Revisione.

Inoltre è opportuno prevedere, a seguito dell'individuazione di misure di compensazione ambientale richieste nei precedenti paragrafi (es. miglioramento e implementazione della rete ecologica), un indicatore specifico finalizzato a valutarne l'attuazione.

Si richiede di integrare gli indicatori relativi alle problematiche legate al consumo di suolo facendo riferimento alle metodologie individuate dalla Regione Piemonte nel documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte" pubblicato all'indirizzo

<http://www.regione.piemonte.it/sit/argomenti/pianifica/pianifica/documentazione.htm>.

Per la quantificazione del consumo di suolo in relazione alle diverse classi di capacità d'uso dei suoli si dovrà fare riferimento alla versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000 (consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm).

Si propone di seguito un ulteriore indicatore relativo alle problematiche legate al consumo di suolo reversibile, che fa riferimento alle metodologie individuate dalla Regione Piemonte nel già citato documento "Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte", all'indirizzo

INDICE DI CONSUMO DI SUOLO REVERSIBILE (CSR)	
CSR = (Scr/Str)x100	Scr = Superficie consumata in modo reversibile (ha) Str = Superficie territoriale di riferimento (ha)
Descrizione	Consumo dovuto alla superficie consumata in modo reversibile (somma delle superfici di cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) dato dal rapporto tra la superficie consumata in modo reversibile e la superficie territoriale di riferimento, moltiplicato per 100
Unità di misura	Percentuale
Commento	Consente di valutare la l'area consumata in modo reversibile (cave, parchi urbani, impianti sportivi e tecnici etc.) all'interno di un dato territorio

Per quanto riguarda invece il tema della **percezione del paesaggio** devono essere individuati, su apposita cartografia allegata al piano di monitoraggio, alcuni punti di osservazione particolarmente significativi, sia in termini di valore (presenza di elementi peculiari, complessità della scena paesaggistica, ampiezza e profondità del campo visivo, intervisibilità, ...), sia di vulnerabilità visiva. Da tali punti dovrà essere possibile valutare le ricadute derivanti dall'attuazione del piano sul livello di organizzazione del paesaggio e quindi sulla sua qualità scenica.

A tale scopo il monitoraggio dovrà avvalersi di rilievi fotografici, alla data attuale, realizzati dai punti di osservazione individuati sulla apposita planimetria e tali rilievi fotografici dovranno essere ripetuti in tempi successivi, sulla base di un cronoprogramma definito, al fine di controllare, attraverso un confronto visivo, l'effettiva riconoscibilità dei luoghi.

I risultati del monitoraggio dovranno essere trasmessi, con cadenza annuale, entro il mese di gennaio, al Settore Valutazione di Piani e Programmi, per via telematica all'indirizzo mail: valutazione.pianiproq@regione.piemonte.it

Relazione sul processo di valutazione preliminare alla Dichiarazione di sintesi

Come evidenziato dalla D.G.R. n. 12-8931 del 09.06.2008, il progetto definitivo trasmesso alla Regione deve essere comprensivo di una relazione che evidenzii e descriva come il processo di valutazione abbia influito sulla formazione del piano.

Tale relazione deve illustrare in che modo gli aspetti ambientali siano stati presi in considerazione nel piano e come si è tenuto conto del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il piano adottato alla luce delle possibili alternative individuate.

I contenuti della relazione, costituiranno la base per la Dichiarazione di Sintesi che, ai sensi della vigente normativa comunitaria (art. 9 della Dir. 2001/42/CE) e nazionale (art. 17 del D.Lgs. 152/2006), l'Autorità Competente dovrà stilare, approvare e pubblicare unitamente al piano.

Si rileva che il Piano in oggetto comprende tale documento (*Ricadute del processo di valutazione ambientale sulla formazione del Piano*), che dovrà però essere aggiornato e integrato alla luce della revisione di piano, da svolgersi come indicato dall'art. 15, c. 2 del D.Lgs 152/2006 con le relative modifiche apportate allo strumento urbanistico.

Pertanto nella fase di rielaborazione del Piano dovranno essere apportate modifiche ed integrazioni alla luce delle osservazioni contenute nei precedenti paragrafi della presente relazione.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso, si richiamano i contenuti dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, "*l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione*".

Le informazioni da fornire nella versione definitiva della relazione dovranno essere strutturate in relazione alle varie fasi della procedura di VAS, dovranno fare riferimento ai soggetti coinvolti, ai pareri ricevuti e ai tempi necessari allo svolgimento della procedura.

4. SINTESI DELLE AZIONI DI PIANO CON EFFETTI AMBIENTALI SIGNIFICATIVI

Le principali azioni della Revisione del Piano che potrebbero avere effetti rilevanti in relazione alle componenti ambientali analizzate nei successivi paragrafi:

- previsione di nuove aree di espansione residenziale;
- razionalizzazione degli insediamenti produttivi esistenti;
- miglioramento della mobilità veicolare e ciclopedonale;
- realizzazione di servizi pubblici e interventi di qualificazione paesaggistica.

Si riportano di seguito alcune considerazioni sulle diverse componenti ambientali che necessitano di maggiore approfondimento, in particolare rispetto agli impatti conseguenti all'attuazione delle previsioni di Piano ed alle relative misure di mitigazione/compensazione ambientale individuate.

Inquinamento acustico

Per quanto riguarda la tematica rumore, conseguentemente alla Variante urbanistica dovrà essere modificata la classificazione acustica comunale, secondo la procedura di cui all'art. 7 della l.r. 20 ottobre 2000, n. 52, e i criteri definiti dalla DGR 6 agosto 2001, n. 85-3802.

In particolare per l'area adibita a "fuoristrada con mezzi motorizzati", si evidenzia che la fascia cuscinetto deve essere inserita nell'area con la classe più elevata, quindi all'interno dell'area oggetto di variante, come previsto al punto "2.6 Fase IV: Inserimento delle fasce cuscinetto e delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti" della DGR sopra citata.

Si rileva inoltre che nelle norme di attuazione relative alla "Cascina Maglio" (pag. 111 e 112) il quinto capoverso deve essere eliminato, in quanto come previsto dalla legge 447/95

e dalla legge regionale 52/2000:

- l'attività di "fuoristrada con mezzi motorizzati" dovrà presentare la documentazione previsionale di impatto acustico, relativa al nuovo assetto a seguito della variante, e realizzare le necessarie mitigazioni rispetto ai recettori presenti.
- nel caso di nuovi insediamenti, successivi all'entrata in esercizio dell'attività di "fuoristrada con mezzi motorizzati" nel nuovo assetto, dovrà essere eseguita la valutazione di clima acustico.

Risorse idriche

Il territorio comunale è situato nel medio corso del bacino idrografico del torrente Malone, le cui caratteristiche sono riportate nella scheda relativa all'area idrografica AI 13 del Piano regionale di tutela delle acque, e comprende parte della valle del torrente Fandaglia, suo affluente. Entrambi i corsi d'acqua sono oggi ritenuti significativi nel Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG Po), che sulla base dei disposti della direttiva quadro 2000/60/CE, ha rivisto gli obiettivi di qualità delle risorse idriche.

Il torrente Malone era già oggetto di monitoraggio ambientale per la verifica della qualità delle acque nel periodo 2000-2008, come riportato nel PTA e nella Relazione al Consiglio Regionale. Il territorio è interessato da moderata attività agricola ed industriale unitamente alla presenza di centri urbani che possono determinare un rischio per il raggiungimento degli obiettivi ambientali. La compromissione quantitativa della risorsa è bassa poiché i prelievi risultano modesti.

Il tratto di interesse, monitorato in Comune di Front, ha mostrato negli anni una stabile condizione di buona qualità, confermata anche dai rilievi recenti effettuati secondo le disposizioni della direttiva europea. Nell'anno 2011 la verifica della qualità ha confermato lo stato buono in linea con l'obiettivo stabilito dal PdG Po per il 2015, benché siano state rilevate presenze di azoto ed *Escherichia coli* dovute ad inquinamento civile.

Per quanto riguarda il torrente Fandaglia, il PdG Po ha fissato l'obiettivo di buono stato chimico e biologico entro il 2015, ed oggi è stimato in stato buono sulla base delle pressioni localizzate nel suo bacino afferente.

Nei casi in cui lo stato buono, o elevato ove presente, sia stato raggiunto vige l'obbligo di non deterioramento della qualità dei corpi idrici nel tempo, a cui concorrono le Amministrazioni competenti nella gestione del territorio.

Le azioni di Piano che potrebbero determinare direttamente o indirettamente effetti ambientali sul reticolo idrografico interessano le aree adiacenti al rio del Lombardo, affluente di destra del torrente Malone, in particolare le aree RC 1 e RC 2. Pertanto è necessario valutare l'effettiva esigenza di tali previsioni, considerando alternative volte al recupero dell'edificato esistente; nel caso le previsioni venissero confermate, è necessario prevedere specifiche misure di mitigazione e compensazione ambientale volte a limitare gli impatti sul reticolo idrografico superficiale.

Si sottolinea che la D.C.R. n. 287 – 20269 del 17 giugno 2003 e i regolamenti regionali 9/R 2002 e 12/R 2007, individuano, su tutto il territorio regionale piemontese le aree vulnerabili da nitrati e da fitosanitari. Parte del territorio comunale è individuato come area vulnerabile da prodotti fitosanitari (livello di vulnerabilità bassa).

Al fine di evitare il trasferimento di tali sostanze dall'acquifero superficiale a quello in pressione (profonda), contenente acque riservate prioritariamente al consumo umano, l'art. 2, c. 6 della L.R. 22/1996 per la tutela delle acque sotterranee, vieta la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra la falda in pressione (profonda) e la falda freatica. L'eventualità di comunicazione tra le falde ospitate nei due acquiferi potrà essere ridotta o

resa nulla, per le opere in sotterraneo delle nuove edificazioni destinate sia ad uso civile che produttivo, attenendosi alle indicazioni presenti nella carta della base dell'acquifero superficiale allegata alla DGR n. 34-11524 del 3 giugno 2009 così come previsto dall'art.37 del Piano di Tutela delle Acque. Sarà pertanto opportuno che le NTA prevedano sia dei riferimenti alle tipologie di fondazione più idonee sia alla programmazione di qualsivoglia opera in sotterraneo al fine di evitare il superamento della base dell'acquifero superficiale. Inoltre, dovrà essere verificata la compatibilità con il PAN (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, GU del 12/2/2014) sia delle aree di nuovo insediamento sia dell'attuale utilizzo di prodotti fitosanitari nell'intero territorio comunale; è necessario far riferimento con quanto previsto in generale al cap. A.5 del suddetto PAN e in particolare al cap. A.5.6 relativamente alle misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili per la gestione del verde urbano. A tal proposito si ricorda che il PAN è volto non solo alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, ma anche della salute pubblica. In merito alla presenza di sorgenti, pozzi e captazioni idropotabili l'art. 13 delle NTA (punto 6), non fa riferimento al Regolamento regionale 15/2006 "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)". A tal proposito si ricorda che per le captazioni idropotabili, è necessario tenere in considerazione le aree di salvaguardia (art. 25 del PTA), che devono essere ridefinite ai sensi del regolamento regionale n. 15/R del 2006 in materia di acque destinate al consumo umano. Per le captazioni esistenti in attesa di ridefinizione, le aree di salvaguardia restano definite sulla base del criterio geometrico ai sensi della normativa statale e, ai fini della tutela della risorsa idrica captata, non sono ammessi nuovi insediamenti ed usi del territorio che comportino un incremento dell'attuale condizione di vulnerabilità e rischio della risorsa stessa.

Suolo - Territorio – Paesaggio

Dall'analisi della documentazione di Piano emerge che le nuove trasformazioni urbanistiche determineranno un consumo di suolo pari a 81.680 mq.

Per quanto riguarda le previsioni residenziali, così come impostate, si evidenzia che parte di queste determinano lo sfrangiamento verso aree libere e/o la creazione di un *continuum* edificato lungo la rete viabile con conseguente aggravio di una situazione già presente sul territorio comunale e in alcuni interruzione della continuità ecologica, come di seguito indicato:

- sfrangiamento verso aree libere: aree RC 1, 4, 5, 6 e 7;
- *continuum* edificato lungo la viabilità: aree RC 1, 4, 5, 6, 7.

Le criticità riscontrate riguardo gli interventi a margine dell'abitato fuori dal perimetro urbano consolidate, in particolare le aree **RC5- RC6- RC7** occuperebbero di fatto zone **VQ** riconosciute di "qualificazione paesaggistica", oltre a comportare un considerevole consumo di suolo agricolo andrebbero a compromettere la valenza paesaggistica e ambientale con la conseguente frammentazione determinata dall'interruzione della continuità visiva e fisica delle superfici agricole.

In merito all'area **RC2**, si evidenzia che l'eventuale attuazione determinerà l'interruzione della continuità ecologica tra la porzione settentrionale e meridionale del territorio comunale andando a interrompere uno dei pochi varchi ancora presenti lungo la viabilità.

Viste tali criticità dovrà quindi essere valutata con attenzione l'effettiva esigenza di nuove aree residenziali al fine di non determinare un sovradimensionamento del Piano ed evitare

l'eventuale esternalizzazione, in ambiti territoriali sia interni che esterni al Comune, di fenomeni di abbandono e conseguente degrado del patrimonio abitativo.

A tal proposito si ritiene indispensabile valutare eventuali alternative localizzative sulla base di analisi geologiche e studi di dettaglio riguardo all'inserimento paesaggistico ed alla salvaguardia degli ambiti integri esistenti, che consentano di accertare le effettive ricadute ed effetti determinati dalle previsioni dei nuovi interventi residenziali, nonché di stimare le caratteristiche progettuali e le misure di intervento a carattere compensativo e mitigativo a fronte della perdita di naturalità dovuta alle scelte di trasformazione.

Si suggerisce inoltre di definire indicazioni normative e criteri che, in considerazione degli elementi di pregio paesaggistico che caratterizzano le aree in oggetto, individuino modalità realizzative di qualità per caratteri insediativi e per scelte architettoniche e compositive, tali da consentire un adeguato inserimento dei nuovi volumi nel contesto, con particolare attenzione alle visuali panoramiche ed alle percezioni visive.

Le trasformazioni proposte, inoltre, comporterebbero la necessità di realizzare nuove interconnessioni viarie, con conseguente riorganizzazione degli accessi; in termini generali sono altresì prevedibili possibili impatti negativi da un punto di vista della percezione del paesaggio e possibili criticità legate a sviluppi lineari dell'urbanizzato preesistente.

Inoltre rispetto alle aree **VM** – Ambiti di manutenzione e recupero paesaggistico-ambientale – emerge che il sistema perequativo previsto consente di acquisire capacità edificatoria da trasferire sulle aree residenziali previste dal PRGC; i proventi sono destinati a finanziare un apposito capitolo di bilancio vincolato alla realizzazione di interventi di riqualificazione delle sponde lungo l'asta fluviale del torrente Fandaglia e la realizzazione di un tracciato ciclo-pedonale di fruizione. Tale previsione potenzialmente determina un'ulteriore perdita di suolo libero non quantificabile. Pertanto, pur valutando positivamente la volontà di programmare interventi di riqualificazione spondale lungo il torrente Fandaglia, è necessario valutare attentamente tale previsione al fine di non innescare fenomeni di urbanizzazione diffusa.

Relativamente alle aree produttivo-artigianali, il Piano non prevede nuovi insediamenti, confermando sostanzialmente quelli esistenti, e stralciando alcune aree definite dalla strumentazione vigente, ma incompatibili in riferimento ai Piani sovraordinati vigenti e alle loro prescrizioni e direttive.

Biodiversità

Le previsioni di Piano, per quanto riguarda la componente floristico-vegetazionale, andranno ad interessare in prevalenza superfici attualmente caratterizzate da coltivi abbandonati o inserite nel contesto urbanizzato. Le maggiori criticità rispetto alle cenosi arboreo-arbustive interessano le seguenti aree RC 4, 5, 6, 7, in quanto prossime a formazioni arboreo-arbustive riconducibili alla tipologia forestale del Robinieto. Pertanto tali previsioni dovranno essere attentamente valutate, individuando alternative volte al recupero dell'edificato esistente e, nel caso venissero confermate, dovranno essere individuate idonee misure di mitigazione e compensazione ambientale.

Si ricorda inoltre che gli interventi su aree interessate da cenosi forestali dovranno fare riferimento ai disposti della L.R. 4/2009 "Gestione e promozione economica delle foreste" e Regolamento 8/R del 20 settembre 2011 "Regolamento forestale di attuazione dell'art. 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle

foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”.

Il RA non approfondisce gli aspetti faunistici relativi al territorio comunale, limitandosi a definire gli eventuali effetti del Piano sulla rete ecologica. Le nuove previsioni urbanistiche che potrebbero determinare interruzione della rete ecologica risultano principalmente quelle adiacenti al reticolo idrografico superficiale e già citate nel par. *Risorse Idriche* (RC1 e RC2), in quanto localizzate in prossimità del rio Lombardo. Pertanto risulta necessario valutare l'effettiva necessità di tali previsioni e individuare alternative finalizzate al recupero dell'edificato esistente al fine di limitare la pressione antropica sulle aree riconducibili o adiacenti alla rete ecologica. Se le previsioni fossero confermate si ritiene necessario individuare misure di compensazione ambientale volte all'implementazione e al miglioramento della rete ecologica.

Rifiuti

Per quanto riguarda la tematica rifiuti il RA riporta i dati relativi alla raccolta dei rifiuti riferiti al 2010, secondo cui il dato di raccolta differenziata si attestava al 55,5%. In base a quanto riportato nella banca dati regionale sulla raccolta dei rifiuti per il 2012, per il comune di Barbania la raccolta differenziata risulta pari al 55,2% con un lieve peggioramento rispetto al 2010 e al di sotto di quanto previsto dall'art. 205 del D.lgs. 152/2006 il quale stabilisce che, al 31 dicembre 2012, avrebbe dovuto essere assicurata in ogni Ambito Territoriale Ottimale una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%, e dall'art. 13 della L.R. 24/02 che prevede che tale percentuale debba essere raggiunta presso ciascun Comune. Considerate le previsioni di Piano è necessario, al fine del raggiungimento dei livelli di raccolta differenziata previsti dalla normativa vigente, valutare l'incremento della produzione di rifiuti urbani e adeguare il sistema integrato di raccolta differenziata al fine di renderlo idoneo sia a soddisfare le nuove esigenze delle utenze servite, sia ad ottemperare agli adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia di gestione rifiuti, nonché dagli atti di programmazione regionale (D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426) e provinciale. Pertanto è opportuno integrare l'art. 47 delle NTA con la DGR sopra citata relativa ai criteri tecnici in materia di gestione dei rifiuti urbani.

Rischio industriale

L'analisi del rischio industriale è stata condotta sia con riferimento alla Variante Seveso al PTC di Torino sia tenendo conto delle indicazioni delle specifiche Linee Guida Regionali (LGR), approvate con la DGR n. 17-377 del 26 luglio 2010.

Sul territorio comunale non sono presenti stabilimenti RIR (a rischio di incidente rilevante). L'analisi delle altre attività produttive non ha portato all'individuazione di altre aziende giudicabili potenzialmente pericolose secondo i criteri definiti dalle LGR e dalla Variante Seveso al PTC di Torino.

Oltre all'approfondimento sulle attività produttive, è stata condotta un'analisi delle vulnerabilità territoriali. Sulla base delle informazioni fornite alle relative schede di caratterizzazione si dovranno apportare le seguenti modifiche:

- all'elemento territoriale n° 2 (area cimiteriale) va attribuita la categoria D;
- all'elemento territoriale n° 3 (sede ProLoco e bocciolina) va attribuita la categoria C;
- all'elemento territoriale n° 4 (area mercatale) va attribuita la categoria C.

L'analisi delle vulnerabilità ambientali risulta invece esaustiva.

Le azioni di pianificazione riportate nel paragrafo 4.2 dell'analisi fanno riferimento alle prescrizioni e/o alle verifiche sull'insediabilità di stabilimenti "Seveso" o sottosoglia

“Seveso”. Al fine di renderle coerenti dovrà essere modificato il punto 4 (pag. 26) trasformando la prevista non insediabilità in insediabilità condizionata alle risultanze delle verifiche di cui al capitolo 8.2.2 delle Linee Guida allegate alla Variante Seveso al PTC di Torino.

La tavola A.3.2 “Compatibilità del territorio all’insediamento di attività produttive” risulta esaustiva come tavola di sintesi delle vulnerabilità ambientali, ma dovrà riportare in legenda le categorie degli elementi territoriali vulnerabili.

Si dovrà inoltre redigere una tavola specifica in cui siano rappresentati i singoli elementi a “rilevante vulnerabilità ambientale” al fine di consentire le verifiche di insediabilità previste dalle norme di attuazione.

Per la gestione del rischio industriale è stato redatto lo specifico art. 51 delle Norme di Attuazione. Per renderlo di più semplice lettura e maggiormente coerente con i riferimenti normativi specifici e le LGR si dovranno apportare le seguenti modifiche:

- nel titolo andrà specificato il riferimento anche alla Variante Seveso al PTC di Torino;
- in tutto il testo, per maggiore chiarezza, sarà opportuno indicare gli stabilimenti soggetti “agli articoli 6 e 8” come stabilimenti soggetti “agli articoli 6 e 7 ovvero 6,7, e 8” del D. Lgs. 334/99;
- nel comma 5, ultimo capoverso, andrà sostituita la dizione “presenti potenziali rischi di tipo tossico” con “sia classificata a pericolo tossico” al fine di riportarlo a coerenza con le definizioni correntemente utilizzate;
- al fine di restringere il campo di applicazione ai soli stabilimenti potenzialmente pericolosi, i titoli dei commi 7 e 8 dovranno essere modificati aggiungendo le parole “Seveso o sottosoglia Seveso” dopo “stabilimenti produttivi”;
- al fondo del terzo punto dell’elenco di cui al comma 7 andrà aggiunto il testo “accertando l’assenza delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 15.2 della Variante Seveso al PTC di Torino”.
- il terzo punto dell’elenco di cui al comma 8 dovrà essere eliminato.

Elettromagnetismo

Considerata la presenza sul territorio comunale di un impianto a alta frequenza, così come anche evidenziato nel RA, si ricorda la necessità di:

- fare riferimento alla Legge 36/2001;
- al fine di disciplinare la localizzazione degli impianti radioelettrici, redigere il Regolamento Comunale secondo quanto disposto nell’Allegato della D.G.R. 16/757 del 5/9/2005, rispettando, tra l’altro, la sua coerenza con altri piani con cui detti impianti potrebbero interagire secondo quanto stabilito dagli art. 3, c.1, lett. j; art. 7, c.1 lett. b) c); art. 7, c.2; art. 8, c.1; art. 15, c.1 della L.R. 19/2004;
- fare riferimento alla D.G.R. 16/757 del 5/9/2005 - Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico”;
- in ogni caso si dovrà rispettare il DPCM 8/7/2003 che definisce, nelle Tabelle 1-2-3 dell’Allegato B, i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità espressi in [V/m], [A/m] e [W/m].

Pertanto è necessario verificare la coerenza tra cartografia tematica specifica di Piano Regolatore e il succitato Regolamento Comunale inerente le installazioni ad alta frequenza,

nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 8/7/2003.

Bonifiche

Considerata la scelta dell'Amministrazione relativa al recupero ambientale dei siti di insediamento di alcune attività produttive ubicate in contesti territoriali impropri (ad esempio per criticità di tipo idrogeologico o per contiguità rispetto a insediamenti residenziali) attraverso lo smantellamento delle strutture edilizie esistenti e interventi di recupero a fini residenziali, si ricorda che l'art. 6 della L.R. 42/2000 prevede la necessità di verificare lo stato qualitativo delle aree dismesse. Il recupero di tali aree risulta vincolato all'eventuale bonifica. In fase di dismissione di attività produttive preesistenti sarà quindi necessario valutare la presenza di evidenze di contaminazione delle matrici ambientali secondo quanto previsto dalla normativa vigente (art. 242 del D.lgs. 152/2006). Si richiede quindi di integrare le NTA con la normativa sopra citata.

Interventi di mitigazione e compensazione ambientale

Per quanto riguarda gli interventi di mitigazione e compensazione ambientale, il RA avrebbe dovuto dedicare uno specifico capitolo a tale tematica così come previsto dall'All. VI del D.lgs. 152/2006.

Considerate le numerose trasformazioni urbanistiche previste, si valuta positivamente la scelta dell'Amministrazione di dedicare uno specifico capitolo delle NTA (Titolo III – Norme per la sostenibilità ambientale) alle misure mitigative e compensative finalizzate a ridurre gli effetti determinati dall'attuazione delle previsioni. In particolare, oltre alle indicazioni conseguenti ad adempimenti normativi (es. efficienza energetica, contenimento dell'inquinamento acustico, ecc.), gli interventi mitigativi di maggiore rilevanza riguardano la piantumazione di specie arboree e arboreo-arbustive finalizzate principalmente alla mitigazione degli effetti sul paesaggio e all'implementazione della rete ecologica.

A tal proposito è necessario evidenziare che tra le specie indicate nell'allegato A delle NTA, è necessario limitare l'utilizzo delle entità riportate nella tab. B solo per gli interventi di forestazione urbana in quanto tali specie sono di origine esotica e eliminare *Pauwlonia* spp., in quanto alcune specie del genere (es. *P. tomentosa*), rientrano nella Black List–Action List (Eradicazione), lista che comprende le specie esotiche che hanno una distribuzione limitata sul territorio e per le quali sono ancora applicabili, e auspicabili, misure di eradicazione da tutto il territorio regionale, e per cui è opportuno evitarne l'inserimento, anche in contesto urbano. Per quanto riguarda la tab. A si evidenzia la necessità di una revisione delle specie riportate in quanto alcune sono tipiche del piano montano e subalpino e non idonee al contesto climatico di pianura per cui eventuali interventi di piantumazione potrebbero risultare inefficaci.

Si ritiene opportuno specificare nelle norme che, prima della realizzazione degli impianti, dovrà essere effettuata un'analisi agronomica per individuare specie arboree che nel lungo periodo garantiscano dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto urbano in cui verranno inserite

Inoltre dall'analisi del RA e delle NTA è necessario sottolineare che non sono previste specifiche misure di compensazione ambientale rispetto agli impatti non mitigabili. Le misure perequative previste nelle NTA, in particolare la previsione di interventi perequativi sulle aree VM, infatti, non si configurano come misure compensative in quanto a fronte di interventi di recupero e/o riqualificazione ambientale sono consentiti incrementi di capacità edificatoria. Le compensazioni ambientali, invece, dovrebbero essere intese come

interventi di recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella per cui si prevede la trasformazione.

Si richiede inoltre di integrare le NTA individuando misure di compensazione ambientale volte al miglioramento ed all'implementazione della rete ecologica provinciale e comunale da attuare nei casi in cui si verificano la riduzione di aree a copertura arboreo-arbustiva, l'interruzione della continuità ecologica a seguito della realizzazione dei nuovi tratti viari o il consumo di suolo libero determinato dall'attuazione delle previsioni di Piano, ad esempio migliorando la funzionalità dei corridoi ecologici rappresentati dai corsi d'acqua naturali esistenti nell'ambito del territorio comunale (Torrente Fandaglia e Torrente Malone) o individuando corridoi ecologici di collegamento tra i corsi d'acqua suddetti.

Pertanto, nelle successive fasi di elaborazione del Piano è necessario individuare misure di compensazione ambientale, che dovranno trovare riscontro nelle NTA al fine di garantirne l'attuazione; tra queste:

- individuazione di corridoi ecologici trasversali in modo da connettere la rete ecologica esistente che attualmente presenta prevalentemente sviluppo Nord-Sud;
- ripristino ambientale di aree degradate;
- rinaturalizzazione di aree dismesse;
- costituzione e valorizzazione di formazioni arboreo-arbustive lineari;

opere di miglioramento boschivo, lotta alle specie vegetali esotiche e infestanti.

Territorio rurale, suolo, attività agricole, fauna selvatica

Il territorio del Comune di Barbania si trova a nord di Torino, nell'area delle "Vaude" presenta una morfologia caratterizzata da aree pianeggianti debolmente inclinate dissecate da incisioni fluvio-torrentizie che ne delimitano i margini incidendo ripide scarpate.

Le aree agricole sono localizzate nelle porzioni di territorio pianeggiante e sono costituite in larga parte da seminativi e prati, sono presenti anche aree boscate localizzate prevalentemente lungo le incisioni torrentizie. Dall'esame della versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte a scala 1:50.000 (IPLA-Regione Piemonte, 2010), emerge che il territorio di pianura del Comune di Barbania è caratterizzato dalla presenza di suoli che rientrano in II° ed in III° classe di capacità d'uso ed ubicati prevalentemente nella parte settentrionale del territorio comunale (fraz. Perrero); suoli di minore capacità d'uso (IV° e VI° classe) si trovano nelle aree poste più a sud, in particolare il lembo di terrazzo sul quale si trova il capoluogo (e sul quale si concentrano le principali trasformazioni previste dal P.R.G.C.) risulta essere di IV° classe.

Al fine di valutare l'incidenza delle previsioni urbanistiche indicate nella Revisione proposta sulle aree agricole irrigue e sui suoli ad elevata capacità d'uso, la Direzione Agricoltura ha confrontato le previsioni di piano con le informazioni relative alla capacità d'uso dei suoli (versione aggiornata della Carta di Capacità d'uso dei suoli del Piemonte in scala 1:50.000, consultabile e scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.regione.piemonte.it/agri/area_tecnico_scientifica/suoli/suoli1_50/carta_suoli.htm) ed alle infrastrutture ed aree irrigue (consultabili e scaricabili dal sito web della Regione Piemonte alla pagina http://www.sistemapiemonte.it/agricoltura/sibi_web/).

A seguito di tali analisi, si rileva che tutte le espansioni urbanistiche di nuova previsione, nonché parte di quelle già inserite nel Piano vigente, ma non ancora attuate e riconfermate dalla Revisione ricadono su suoli di quarta classe di capacità d'uso.

Il principale aspetto di criticità delle previsioni della Revisione proposta in termini di consumo di suolo consiste nell'individuazione di nuove aree di espansione dell'urbanizzato (residenziale e per servizi) nell'ambito di terreni agricoli ancora liberi.

Al fine di limitare il consumo di suolo agricolo, sarebbe quindi opportuno puntare, in primo luogo, al recupero e al riuso del patrimonio edilizio esistente, valutando l'effettiva esigenza delle nuove previsioni proposte, sia in relazione alla domanda posta dalla collettività, sia in considerazione delle potenzialità edificatorie in essere e non ancora attuate.

Il consumo di suoli ad elevata capacità d'uso è un impatto irreversibile e non mitigabile, che produce i suoi effetti, oltre che sull'attività agricola, soprattutto sulla risorsa ambientale suolo. La fertilità di un suolo è infatti il frutto di un complesso processo di formazione che necessita di periodi di tempo medio-lunghi e, una volta alterata, non può essere ripristinata in tempi utili ai fini delle esigenze economiche e civili della società umana.

In Piemonte nel 1991 il suolo disponibile all'uso agricolo rientrante nelle prime tre classi di capacità d'uso era pari a circa 770.000 ettari, ma di questi solo il 13% risulta non avere alcuna limitazione all'utilizzo agricolo, anche in quanto avente giacitura pianeggiante. Nel periodo compreso tra il 1991 e il 2005 sono stati consumati oltre 14.000 ettari di suolo fertile. Il suolo fertile pianeggiante è una risorsa limitata e preziosa che deve essere oggetto di un'attenta pianificazione.

L'ingente consumo di suolo avvenuto nei decenni passati e continuato in maniera sempre più aggressiva negli ultimi anni ha creato una sensibilità e un'attenzione crescente nei confronti della necessità di porre un freno al consumo e all'impermeabilizzazione del suolo. Tale consapevolezza, che attraversa fortemente anche il territorio piemontese ai diversi livelli, deve però tradursi in atti concreti volti alla conservazione di questa risorsa ambientale fondamentale e alla valorizzazione del suo utilizzo primario, soprattutto nei contesti in cui i terreni sono particolarmente fertili e in cui si localizzano produzioni agricole ed agroalimentari di pregio.

A questo proposito, si sottolinea che già il Piano Territoriale Regionale del 1997 relativamente ai suoli ad eccellente produttività, ascrivibili alla prima e seconda classe di capacità d'uso, evidenziava che *"le politiche territoriali regionali e locali devono confermare gli usi agricoli specializzati e scoraggiare variazioni di destinazione d'uso suscettibili di compromettere o ridurre l'efficiente utilizzazione produttiva dei suoli"*.

Il nuovo PTR (approvato con D.C.R. n. 122-29783 del 21 luglio 2011), oltre a porsi come obiettivo strategico la limitazione del consumo di suolo (art. 31), tutela i territori vocati allo sviluppo dell'agricoltura (artt. 24-26), in particolare se ricadenti nella prima e nella seconda classe di capacità d'uso dei suoli. Il comma 2 dell'art. 26 precisa che la tutela si applica anche ai territori ricadenti in terza classe di capacità d'uso dei suoli, qualora i territori in prima classe siano assenti o inferiori al 10% del territorio comunale.

Per quanto riguarda la componente ambientale "suolo", si rileva che il Rapporto Ambientale (di seguito R.A.) allegato alla Revisione del P.R.G.C. in più punti non ha correttamente interpretato le vigenti norme (PTR, PTCP2) in materia di consumo di suolo. In particolare non si è correttamente valutato l'art.31 delle norme di attuazione del PTR.

Relativamente alla coerenza con il nuovo PTR, si osserva che le espansioni urbanistiche proposte dalla Revisione del P.R.G.C. in esame localizzate in aree agricole paiono in contrasto con gli artt. 24 e 26, che individuano come obiettivi prioritari del PTR la

valorizzazione del ruolo dell'agricoltura, nonché la valorizzazione ed il recupero del patrimonio agricolo.

L'art. 31 del PTR riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, per la quale si rendono necessarie politiche di tutela e salvaguardia volte al contenimento del suo consumo e individua nella compensazione ecologica una delle modalità con cui controllare il consumo di suolo. Tale articolo, tra gli indirizzi del Piano, ribadisce la necessità di una riduzione e di un miglioramento dell'occupazione di suolo attraverso politiche che favoriscano lo sviluppo interno degli insediamenti, recuperando le aree dismesse e riducendo all'indispensabile gli interventi di nuova edificazione. Il comma 9, tra le direttive, specifica che la pianificazione locale può prevedere nuovi impegni di suolo solo a fronte della dimostrazione dell'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti.

Il comma 10 definisce inoltre che, in assenza di soglie massime di consumo di suolo da definirsi per categorie di Comuni, *“le previsioni di incremento di consumo di suolo ad uso insediativo consentito ai Comuni per ogni quinquennio non possono superare il 3% della superficie urbanizzata esistente”*.

Dall'esame del documento “Monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte” pubblicato sul sito web della Regione all'indirizzo <http://www.regione.piemonte.it/geopiemonte/dati/cartografia.htm>, che riporta i dati, suddivisi per Province, delle superfici relative al consumo di suolo complessivo per ogni Comune, le previsioni urbanistiche previste dalla Revisione del P.R.G.C. proposta paiono però superare la soglia del 3%.

In generale, con riferimento agli articoli 24, 26 e 31 del PTR, si ritiene che gli indirizzi e le direttive in essi esplicitati non siano stati correttamente considerati e valutati nella predisposizione del Piano e del Rapporto Ambientale che lo accompagna.

Il cambiamento di destinazione d'uso da agricolo a residenziale, produttivo ed a servizi comporta l'impermeabilizzazione di ampie porzioni di territorio: è pertanto necessario prevedere misure di mitigazione/compensazione per limitare tale criticità.

Le compensazioni proposte nel Rapporto Ambientale non contengono indicazioni circa le eventuali azioni da perseguire per compensare le inevitabili perdite di produzione agricola derivanti dall'attuazione delle previsioni di piano. A tale proposito si evidenzia nel R.A. la mancanza di dati in ordine alla quantificazione delle perdite di produzione agricola e del mancato profitto aziendale (anche a livello di previsione).

Rispetto al “consumo di suolo”, le uniche compensazioni idonee possono consistere nel recupero a verde di aree impermeabilizzate, già compromesse dall'urbanizzazione e dismesse o in fase di dismissione, aventi una superficie comparabile con quella delle aree agricole delle quali invece si prevede la trasformazione. Poiché tale soluzione non sempre può essere applicata, risulta opportuno limitare allo stretto necessario ogni nuova occupazione di suolo che dovrà avvenire sempre dopo un'attenta valutazione dell'inesistenza di alternative che prevedano il riuso di preesistenti aree edificate dismesse, inutilizzate o sottoutilizzate.

Relativamente agli impatti sulle componenti produttive del comparto agricolo e sui caratteri paesaggistici del territorio rurale, sono possibili interventi di mitigazione, che dovranno essere proporzionati agli impatti generati dagli interventi previsti dalla Revisione del P.R.G.C., coerenti con la tipologia di impatto e con il contesto territoriale ed ambientale interferito.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte relativamente al consumo di suolo agricolo, pur considerando favorevolmente la complessiva riduzione delle aree edificabili rispetto al P.R.G.C. vigente e tenuto conto che le aree di trasformazione sono concentrate su suoli di IV° classe di capacità d'uso si rileva comunque che la quantificazione delle superfici interessate dalle nuove espansioni residenziali e a servizi sembrerebbe superiore a quanto fissato dalle direttive dell'art. 31 del PTR.

Verificata la necessità ottemperare ai limiti imposti dall'art.31 del PTR e di limitare il consumo di suolo nelle aree agricole, in un'ottica di razionalizzazione delle scelte urbanistiche, si segnalano come particolarmente critiche per il comparto agricolo le Aree residenziali di nuovo impianto RC 1, 4, 5, 6, e 7, in quanto tendono ad aumentare l'espansione verso aree ancora libere e/o a creare una barriera continua edificata lungo la viabilità.

Sempre nell'ottica della maggiore attenzione al territorio e all'ambiente si sottolinea l'opportunità di perseguire l'attenta integrazione dei nuovi interventi nell'ambiente agricolo attraverso efficaci interventi di mitigazione e compensazione che potranno essere ulteriormente esplicitati nei capitoli delle NTA già predisposti, relativamente:

- per tutte le aree di nuova edificazione (sia per le aree di nuova approvazione che per le aree che hanno già cambiato destinazione d'uso, ma sulle quali non si sono ancora concretizzati interventi edificatori) dovranno essere previsti concreti ed efficaci interventi di mascheramento con opere a verde che prevedano la messa a dimora di piante ad alto fusto, arbusti, siepi e filari riconducibili ai caratteri vegetazionali tipici dell'area d'intervento.
- per quanto riguarda le superfici scoperte pavimentate, sia private che pubbliche, si richiede di integrare le Norme Tecniche di Attuazione che dovranno contenere indicazioni circa il contenimento della percentuale di superficie impermeabilizzata favorendo l'utilizzo di pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile.

6. CONCLUSIONI

Tenuto conto del contesto ambientale del territorio comunale di Barbania e viste le analisi e valutazioni effettuate nel Rapporto Ambientale, alla luce delle osservazioni e considerazioni sopra esposte si ritiene che l'Autorità proponente debba apportare delle modifiche ed integrazioni come indicato nella presente relazione ed in estrema sintesi:

- recepire le indicazioni in merito alla tematica rumore;
- valutare l'effettiva esigenza delle azioni di Piano che potrebbero avere effetti diretti sul reticolo idrografico superficiale, considerando alternative volte al recupero dell'edificato esistente; nel caso le previsioni venissero confermate, è necessario prevedere misure di mitigazione e compensazione ambientale volte a minimizzare i suddetti impatti;
- fare riferimento alla Deliberazione del Consiglio Regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269 "Prima individuazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari";
- verificare la compatibilità con il PAN (Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, GU del 12/2/2014 - cap. A.5 del suddetto, con particolare riferimento al cap. A.5.6);
- integrare le NTA con quanto previsto dal Regolamento regionale 15/2006 relativamente alle fasce di rispetto per le captazioni idropotabili;
- valutare gli impatti sul suolo in considerazione delle previsioni residenziali individuando alternative che favoriscano il recupero dell'edificato esistente, evitando l'apertura di nuovi

- fronti di urbanizzazione, l'eccessivo consumo di suolo e la creazione di un *continuum* edificato lungo la rete viaria;
- valutare attentamente il sistema perequativo che prevede di acquisire capacità edificatoria da trasferire sulle aree residenziali previste dal PRGC a fronte di interventi di riqualificazione delle sponde lungo l'asta fluviale del torrente Fandaglia e la realizzazione di un tracciato ciclo-pedonale di fruizione (aree VM) al fine di non innescare fenomeni di urbanizzazione diffusa;
 - valutare le previsioni urbanistiche che possono determinare l'alterazione delle formazioni arboreo-arbustive definendo alternative volte al recupero dell'edificato esistente; in caso di conferma delle previsioni è necessario individuare adeguate misure di mitigazione e compensazione ambientale;
 - fare riferimento ai disposti della L.R. 4/2009 e Regolamento 8/R del 20 settembre 2011 per gli interventi che interessano cenosi forestali;
 - valutare l'effettiva necessità delle previsioni che potrebbero determinare l'interruzione della rete ecologica e individuare alternative finalizzate al recupero dell'edificato esistente al fine di limitare la pressione antropica sulle aree riconducibili o adiacenti alla rete ecologica;
 - individuare criteri atti alla localizzazione ed al posizionamento dei punti di conferimento e/o delle strutture di servizio funzionali all'organizzazione del sistema integrato di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in funzione delle nuove espansioni residenziali e produttive al fine di mantenere e migliorare i livelli di raccolta differenziata attualmente raggiunti;
 - fare riferimento ai criteri tecnici in materia di gestione dei rifiuti urbani previsti dalla D.G.R. 1 marzo 2010 n. 32-13426;
 - verificare la coerenza tra cartografia tematica specifica di Piano Regolatore e il Regolamento Comunale inerente le installazioni ad alta frequenza, nel rispetto di quanto previsto dal DPCM 8/7/2003, e prevedere una norma relativa agli impianti ad alta frequenza;
 - recepire le indicazioni riportate al par. 4.6 relative al rischio industriale;
 - integrare le NTA con riferimento all'art. 6 della L.R. 42/2000 che prevede la necessità di verificare lo stato qualitativo delle aree dismesse e il D.lgs 152/2006, al fine di valutare la presenza di evidenze di contaminazione delle matrici ambientali;
 - rivedere le specie vegetali riportate nella all. A e B delle NTA e destinate agli interventi di piantumazione, eliminando le entità esotiche e non idonee al contesto climatico di pianura al fine di limitare la diffusione di specie esotiche e garantire una maggiore efficacia degli interventi;
 - definire un'analisi agronomica per individuare specie arboree autoctone con dimensione della chioma e struttura dell'apparato radicale adeguate al contesto urbano in cui saranno inserite;
 - definire misure di compensazione ambientale, che dovranno trovare riscontro nelle NTA al fine di garantirne l'attuazione, quali l'individuazione di corridoi ecologici trasversali, il ripristino ambientale di aree degradate, la rinaturalizzazione di aree dismesse, la costituzione e valorizzazione di formazioni arboreo-arbustive lineari, le opere di miglioramento boschivo, la lotta alle specie vegetali esotiche e infestanti;
 - riferire gli indicatori di monitoraggio relativi alle modifiche nell'uso del suolo ad una periodicità annuale in modo da definire il livello di attuazione delle previsioni urbanistiche adottate dall'Amministrazione e, contestualmente, valutarne l'efficacia;
 - definire un indicatore annuale relativo al livello di attuazione delle nuove aree residenziali previste nella Revisione e un indicatore finalizzato a monitorare l'attuazione delle misure

di compensazione ambientale.

Al fine della prosecuzione della procedura in corso si richiamano i contenuti dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006, che dispone che *“l'autorità procedente, in collaborazione con l'autorità competente, provvede, ove necessario, alla revisione del piano o programma alla luce del parere motivato espresso prima della presentazione del piano o programma per l'adozione o approvazione”*.

Tale fase di revisione, come sopra specificato dovrà avvenire in costruttiva collaborazione tra l'autorità procedente e l'autorità competente, sarà espletata mediante incontri tecnici finalizzati a garantire l'inserimento degli elementi di revisione ambientale e paesaggistica nella rielaborazione del Piano.

A tal fine, nel comunicare la disponibilità ad incontri tecnici per l'esame congiunto dei contenuti della presente relazione, si ricorda al Comune l'opportunità di prevedere un momento di confronto con gli Uffici regionali competenti per la VAS che preceda la presentazione del Piano per l'approvazione.

Il Responsabile dell'Organo
Tecnico regionale per la VAS
arch. Margherita Bianco

Il referente:
Elisabetta Giachino
tel.011 4322535